



associazione nazionale allevatori suini

UFFICIO CENTRALE DEL LIBRO GENEALOGICO

VIA NIZZA, 53 - 00198 ROMA

TEL. +39 06 44170620 - FAX +39 06 44170638 - eMail anas@anas.it

SOTTOPOSTO ALLA VIGILANZA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Prot. 2070

30/10/2023

Oggetto: Modifica classificazione programmi genetici razze (art. 2 Disciplinare), emissione certificato zootecnico (art. 16 Disciplinare) e modalità identificazione (Cap. VII Norme tecniche)

Allevatori iscritti al Libro genealogico

p.c.

AIA e ARA

Enti delegati ai sensi D.Lgs 52/2018

LORO SEDI

Si informa che il MASAF con DM 591215 del 24/10/2023, di cui si allega copia, ha approvato alcune modifiche del Disciplinare e delle Norme tecniche definite dalla Commissione tecnica centrale riunitasi lo scorso 29 settembre.

Per quanto riguarda il Disciplinare: l'art. 2 è stato modificato per renderlo più aderente al dettato del Reg. UE 2016/1012 ed inoltre è stato soppresso il programma genetico della razza Spot per assenza di allevamenti e animali iscritti, l'art. 16 è stato modificato per regolamentare la certificazione di femmine registrate nella sezione specifica.

In merito alle Norme tecniche, oltre ad aggiornare i riferimenti derivanti dalla modifica dell'art. 2 sopra menzionato, sono state aggiornate le modalità di identificazione dei suini, di cui al Cap. VII, per tener conto delle novità normative dell'anagrafe suina e per agevolare l'operatività in allevamento e migliorare la leggibilità dell'identificativo dei riproduttori.

In merito alle novità dell'anagrafe suina si informa che Il Ministero della Salute ha approvato con DM 07/03/2023 il Manuale operativo per la identificazione e registrazione degli operatori, stabilimenti e animali in attuazione D.lgs 134/2022 di recepimento del Regolamento UE 2016/429 e del Regolamento di esecuzione UE 2021/520.

È previsto l'**obbligo dell'identificazione individuale dei suini riproduttori tenuti in allevamenti semibradi** ed ANAS è autorizzata a distribuire identificativi individuali agli allevamenti, che però devono rispettare i requisiti dell'All. I del suddetto Regolamento di esecuzione.

Tenendo conto di questa rilevante novità riguardante gli allevamenti semibradi, che comprendono quasi tutti quelli delle razze a limitata diffusione e ricostituite, e delle richieste degli allevatori con allevamenti stabulati, è stata predisposta una più generale modifica delle modalità di identificazione.

Pertanto, a far data dal 01/02/2024, i suini iscritti al Libro genealogico saranno identificati come segue:

a) Riproduttori allevamenti stabulati

Il tatuaggio auricolare viene sostituito dall'applicazione per ogni padiglione auricolare di una marca pre-numerata gialla predisposta da ANAS, riportante il logo ANAS, il codice "IT" + una lettera + 11 numeri progressivi.

b) Riproduttori allevamenti semibradi

Le marche in uso vengono sostituite con marche salmone riportanti il logo ANAS, il codice IT + 275 + 9 numeri progressivi.

In questo modo gli allevamenti semibradi assolvono al nuovo obbligo in materia di anagrafe suina.

c) Suini razze con sezione supplementare anagrafica (destinati all'ingrasso)

Le marche in uso vengono sostituite con marche gialle riportanti il logo ANAS il codice SA + 8 numeri progressivi.

In questo modo non è necessario praticare alcun taglio alla marca e la soluzione consente l'immediata differenziazione dei suini destinati all'ingrasso da quelli candidati alla riproduzione. Si ricorda che i suini registrati nella Sezione supplementare anagrafica non possono diventare riproduttori.

L'applicazione delle marche deve essere effettuata negli allevamenti stabulati entro il 28° giorno di età e negli allevamenti semibradi entro il 70° giorno di età.

Alla luce di quanto sopra, ogni allevamento deve richiedere allo scrivente Ufficio centrale per il tramite dell'ARA competente la fornitura delle marche necessarie. A breve sarà disponibile sul portale ANAS apposita modulistica.

Le condizioni per la fornitura sono le seguenti:

- | | |
|---|----------------------|
| • marche suini riproduttori allevamenti stabulati | € 0,50 + IVA cadauna |
| • marche suini riproduttori allevamenti semibradi | € 0,80 + IVA cadauna |
| • marche suini Sezione supplementare anagrafica | € 0,70 + IVA cadauna |

Distinti saluti

IL DIRETTORE
Dr Maurizio Gallo



All.cit.



associazione nazionale allevatori suini



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale”;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 sulla “disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’ar.15 della legge 28.7.2016, n.154” che abroga la precedente legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

VISTO il D.M. n. 0012222 del 2 aprile 2020 con il quale è stato approvato il programma genetico, attualmente vigente, delle razze della specie suina costituito dal “Disciplinare per l’attuazione dei programmi genetici della specie suina” (Allegato 1), dalle “Norme tecniche del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina” (Allegato 2) e dal “Disciplinare per le prove in stazione della specie suina” (Allegato 3);

VISTO il D.M. n.9364673 del 9 dicembre 2020 con il quale è stato approvato il nuovo testo del “Capitolo VII” delle “Norme tecniche del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina” dell’Allegato 2 del decreto ministeriale n. 0012222 del 2 aprile 2020;

VISTO il D.M. n. 0274410 del 17 giugno 2022 con il quale modificato l’allegato 3 “Disciplinare per le prove in stazione della specie suina” del programma genetico approvato con D.M. n. 0012222 del 2 aprile 2020;

VISTA la nota n. 1897 del 9 ottobre 2023 con la quale l’Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS), che gestisce il programma genetico delle razze della specie suina, ha chiesto l’approvazione di alcune modifiche agli artt.2 e 16 del “Disciplinare per l’attuazione dei programmi genetici della specie suina” e del “CAPITOLO VII - Identificazione suini” delle “Norme tecniche del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina”, in conformità di quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 29 settembre 2003;

CONSIDERATO che le suddette modifiche, così come motivate e approvate dalla Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 29 settembre 2003, risultano meritevoli di accoglimento in quanto rendono il disciplinare e le Norme tecniche più coerenti con quanto stabilito dall’art.8 del Regolamento (UE) n.2016/1012 nonché garantiscono una più ottimale gestione dell’identificazione dei suini al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni che discendono dall’entrata in vigore di alcuni importanti aggiornamenti dei disciplinari dei prosciutti DOP di Parma e San Daniele e del nuovo Manuale operativo per la identificazione e registrazione degli operatori, stabilimenti e animali, emanato dal Ministero della salute con D.M. 7 marzo 2023, in attuazione del D.lgs.n.134/2022 di recepimento del Regolamento UE 2016/429 e del Regolamento di esecuzione UE 2021/520. Infine, è stato eliminato il programma genetico della razza *Spot* in quanto, da qualche anno, non risultano allevamenti e riproduttori iscritti;

CONSIDERATO che le modifiche proposte nel loro insieme, risultano in linea con la normativa vigente e rispondenti alle finalità di conservazione e miglioramento dei programmi genetici della specie suina;

MASAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0591215 del 24/10/2023



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.P.C.M. del 5 dicembre 2019, n. 179 recante "Regolamento di riorganizzazione del "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" così come modificato da ultimo dal D.P.C.M. dell'11 aprile 2023 n. 72;

VISTO l'art.3 del Decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", con il quale "Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" assume la denominazione di "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 4 dicembre 2020 n. 9361300, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2021, reg. n.14, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali così come modificato dal Decreto n. 477058 del 13 settembre 2023 adottato in attuazione del D.P.C.M. dell'11 aprile 2023 n. 72;

VISTA la Direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, registrata dalla Corte dei Conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212;

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023 n.42502, registrata all'Ufficio Centrale di Bilancio il 30 gennaio 2023 al n.1423, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

VISTA la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023, registrata all'UCB in data 28 febbraio 2023 al n. 124, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023;

VISTO il DPCM del 4 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n.41, recante il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

DECRETA

Articolo 1 – L'art.2 del "*Disciplinare per l'attuazione dei programmi genetici della specie suina*" del programma genetico delle razze della specie suina, dell'*Allegato 1* del decreto ministeriale n. 0012222 del 2 aprile 2020, è così sostituito:

"Art. 2

I programmi genetici di razza operano su tutto il territorio della Repubblica Italiana.

Essi perseguono uno o più dei seguenti scopi: miglioramento della razza, conservazione della razza, creazione e ricostituzione di una razza.

Attualmente sono attivi i seguenti programmi genetici:

MASAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0591215 del 24/10/2023



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

- a) per le razze: Large White italiana, Landrace italiana e Duroc italiana, con finalità di miglioramento della razza;
- b) per le razze: Apulo Calabrese, Casertana, Cinta senese, Mora romagnola, Nero siciliano, Sarda e Pietrain con finalità di conservazione della razza;
- c) per le razze: Nero di Parma e Nero di Lomellina con finalità di ricostituzione della razza.

Prevvia delibera della Commissione tecnica centrale, di cui al successivo art. 5, potranno essere istituiti programmi genetici per altre razze o soppressi quelli già esistenti.

Se esistenti, eventuali denominazioni alternative o locali delle razze autoctone, di cui alla lett. b) e delle razze ricostituite, di cui alla lettera c) sono riportate in un elenco approvato dalla Commissione tecnica centrale e riportato nelle Norme tecniche di cui all'art. 23.”

Articolo 2 – L'art.16 del “Disciplinare per l'attuazione dei programmi genetici della specie suina” del programma genetico delle razze della specie suina, dell'Allegato 1 del decreto ministeriale n. 0012222 del 2 aprile 2020, è così sostituito:

“Art. 16

Per l'attuazione dei programmi genetici sono previsti i seguenti documenti che possono essere realizzati anche in formato elettronico:

- 1) albo allevamenti che partecipano a ciascun programma genetico;
- 2) elenco soggetti iscritti alla Sezione principale, Classe base, distinti per razza;
- 3) elenco scrofe iscritte alla Sezione principale, Classe Femmine in selezione, distinte per razza;
- 4) elenco scrofe “Madri selezionate, distinte per razza;
- 5) elenco verri iscritti alla Sezione principale, Classe Maschi in selezione, distinti per razza;
- 6) elenco verri classe I.A. selezione, distinti per razza;
- 7) elenco verri classe I.A. diffusione, distinti per razza;
- 8) certificato zootecnico per i riproduttori iscritti alla sezione principale e alla sezione supplementare e le femmine nate in Italia iscritte alla sezione specifica con un genitore iscritto alla sezione principale;
- 9) attestato appartenenza alla razza per i suini registrati nella sezione supplementare anagrafica.

I documenti di cui ai punti 1), 2), 3) 4), 5), 6) e 7) sono predisposti dall'UC per ogni allevamento iscritto e sono resi disponibili per via telematica.

Il certificato di cui al punto 8) e l'attestato di cui al punto 9) sono rilasciati dall'UC e forniti agli allevatori che ne facciano richiesta in formato cartaceo o in formato elettronico firmato digitalmente.”

Articolo 3 – il **CAPITOLO VII - Identificazione suini** delle “Norme tecniche del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina” del programma genetico delle razze della specie suina, dell'Allegato 2 del decreto ministeriale n. 0012222 del 2 aprile 2020, è così sostituito:

“CAPITOLO VII Identificazione suini

Suini riproduttori allevamenti stabulati



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

L'identificazione viene effettuata mediante l'applicazione su entrambi i padiglioni auricolari di una marca in plastica di colore giallo, predisposta dall'Ufficio Centrale. Sulla faccia esterna della marca sono riportati in nero il marchio ANAS, il codice alfabetico IT ed un identificativo composto da una lettera e da un numero progressivo di 11 caratteri.

L'identificazione deve essere effettuata entro il 28° giorno di età.

Suini riproduttori allevamenti semibradi

In applicazione delle norme vigenti dell'anagrafe suina l'identificazione dei suini destinati alla riproduzione degli allevamenti semibradi viene effettuata mediante l'applicazione su entrambi i padiglioni auricolari di una marca in plastica di colore salmone, predisposta dall'Ufficio Centrale.

Sulla faccia esterna della marca sono riportati in nero il marchio ANAS, il codice alfabetico IT, il numero 275 ed un numero progressivo di 9 caratteri. L'identificazione deve essere effettuata entro il 70° giorno di età.

Suini riproduttori esteri

I riproduttori provenienti da Libri genealogici ufficiali di Paesi UE o da Libri genealogici di Paesi terzi ufficialmente riconosciuti mantengono l'identificazione originale.

Suini Sezione supplementare anagrafica

L'identificazione viene effettuata mediante l'applicazione su entrambi i padiglioni auricolari di una marca in plastica di colore giallo predisposta dall'Ufficio Centrale. L'identificativo è composto dal codice alfabetico SA e da un numero progressivo di 8 caratteri.

L'identificazione deve essere effettuata entro il 70° giorno di età.”

Il Direttore Generale
Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi degli
artt. 21 e 24 del D. Lgs n. 82/2005

MASAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0591215 del 24/10/2023